



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Riccardo ROCCASALVA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
82	28/07/2026	208	02	02

Oggetto:

Ordinanza Ingiunzione di pagamento ex art. 18 L. 689/81 ss.mm.ii., art. 8 L.R. 13/83 nonché della L. n. 443/1985, L.R. n. 11/2015 e L.R. n. 22/2016 (art. 16, commi 7-bis e 7-ter) e di cessazione dell'attività abusiva con chiusura dell'esercizio, per la mancata iscrizione dell'impresa artigiana nella sezione speciale del Registro delle imprese

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- la legge quadro per l'artigianato 8/8/1985, n. 443 detta disposizioni in materia di imprese artigiane e, in particolare, all'art. 5 prevede che tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 "sono tenute ad iscriversi" all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
- l'art. 16 della legge regionale 14/10/2015, n. 11 ha disposto, tra l'altro, al comma 3 che le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 443/1985 debbano essere annotate, in luogo del soppresso Albo provinciale delle imprese artigiane, nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 2 del predetto art. 16;
- l'art. 6 della legge regionale 8/8/2016, n. 22 ha aggiunto all'art. 16 della L.R. 11/2015 i commi 7 bis e 7 ter, i quali prevedono le sanzioni in materia di esercizio abusivo di impresa artigiana, e in particolare: - il comma 7 bis prevede che ai trasgressori delle disposizioni di cui al sopra indicato art. 16 la sanzione amministrativa, non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.400,00 euro, è inflitta e riscossa, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24/11/1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10/01/1983 n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub-delegati); - il comma 7 ter dispone la sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con la chiusura dell'esercizio;
- la legge 24/11/1981 n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- la legge regionale 10/01/1983 n.13 reca *"Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti da essa delegati o subdelegati"*;

PREMESSO ALTRESÌ che

- con PV n. K/50.140 del 15/05/2026, elevato a carico della sig.ra ****OMISSIS*** nata in ****OMISSIS**** *OMISSIS* il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** alla *****OMISSIS***** C.F. *****OMISSIS***** identificata mediante carta d'identità n. *OMISSIS*, il Comando di Polizia Municipale - Unità operativa Ambiente ed Ecologia - Città di ****OMISSIS****, a seguito di sopralluogo eseguito in data 12/05/2026 presso l'esercizio di commercio di vicinato denominato "****OMISSIS****", sito in *****OMISSIS***** alla via ****OMISSIS****, accertava che la predetta, titolare dell'attività di vendita al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per la toeletta e per l'igiene personale avente *****OMISSIS****, era intenta a svolgere attività di estetista e, nello specifico, un trattamento di manicure nei confronti della sig.ra ***OMISSIS***, nata a ****OMISSIS**** (*OMISSIS* il **OMISSIS* e residente alla via **OMISSIS* n. *OMISSIS*. Nel locale adibito a retrobottega gli operanti rinvenivano un banco da lavoro attrezzato per manicure ed epilazione, corredato di lampade UV, fresa, lime, pinze, cera e altra attrezzatura, nonché, sul piano soppalcato, un lettino pieghevole destinato all'esecuzione di trattamenti estetici. Richiesta alla titolare la documentazione idonea a legittimare l'esercizio dell'attività di estetista, la stessa esibiva esclusivamente la S.C.I.A. relativa all'esercizio di vicinato nel settore non alimentare, senza poter produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 1/1990;
- gli accertatori procedevano, pertanto, a contestare la violazione dell'art. 16 della L.R. Campania n. 11/2015, rilevando che il trasgressore esercitava attività di impresa artigiana senza essere iscritto nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle imprese artigiane;
- dai successivi accertamenti eseguiti presso la C.C.I.A.A. competente risultava, infatti, che la sig.ra ***OMISSIS*** non era iscritta nella predetta sezione speciale, come da verbale di ispezione n. 4576 del 12/05/2026;
- il trasgressore veniva avvisato che la violazione accertata comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.400,00 e che, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, somma di competenza della Regione Campania;
- in data 15/06/2026 il trasgressore, per il tramite del proprio difensore, Avv. *****OMISSIS*****, ha presentato scritti difensivi, acquisiti al protocollo regionale n. 0539639/2026 del 16/06/2026, con i quali ha chiesto l'archiviazione del procedimento, deducendo di esercitare esclusivamente un'attività di commercio al dettaglio di prodotti per la profumeria e l'igiene personale e sostenendo che l'attività di manicure accertata dagli agenti costituiva un episodio occasionale, privo dei caratteri dell'esercizio professionale dell'attività di estetista;
- a fronte delle prefate deduzioni, quest'ufficio chiedeva con urgenza agli accertatori di trasmettere le controdeduzioni relative agli scritti difensivi presentati dal trasgressore e la documentazione relativa all'accertamento PV n. K/50.140 del 15/05/2026;
- con nota prot. n. 0633695/2026 del 17/07/2026, il Comando di Polizia Municipale trasmetteva le proprie controdeduzioni, evidenziando l'infondatezza delle argomentazioni difensive. In particolare, con riferimento alla dedotta occasionalità del

trattamento di manicure, rappresentava che l'accertamento era stato compiuto mentre la sig.ra *OMISSIS* eseguiva una prestazione estetica nei confronti di una cliente all'interno di locali stabilmente organizzati e attrezzati per lo svolgimento dell'attività di estetista, dotati di specifiche apparecchiature, prodotti professionali e di un'ulteriore area destinata ad altri trattamenti estetici. Tali circostanze risultavano, inoltre, coerenti con la promozione, attraverso i profili social riconducibili all'attività "****OMISSIS****", di una pluralità di servizi estetici con indicazione dei relativi prezzi, escludendo il carattere meramente occasionale della prestazione. Quanto all'affermazione di esercitare esclusivamente attività di commercio al dettaglio, il Comando precisava che l'attività di estetista costituisce attività autonoma, soggetta a specifica S.C.I.A., al possesso della prescritta qualificazione professionale e all'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle imprese artigiane, che non può essere integrata o surrogata da quella dichiarata, requisiti risultati tutti mancanti in capo all'interessata. Precisava, altresì, che gli attestati prodotti costituivano meri attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento, privi di efficacia abilitante, concludendo per l'infondatezza degli scritti difensivi e la piena legittimità del verbale di contestazione.

Il Comando rappresentava, inoltre, che la conformazione dei locali ispezionati confermava la destinazione stabile degli stessi all'esercizio dell'attività di estetista, essendo il retrobottega attrezzato con una postazione professionale per manicure completa di lampade UV, fresa e ulteriore strumentazione specialistica, nonché con un ampio assortimento di smalti già utilizzati; al piano soppalcato era inoltre presente un lettino reclinabile, unitamente a prodotti e materiali destinati ai trattamenti di depilazione e laminazione. All'interno dei locali risultavano, altresì, esposti attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento, ritenuti dagli accertatori funzionali a rappresentare alla clientela la natura professionale dell'attività svolta. Comunicava, altresì, che per i fatti connessi all'accertamento è in corso un procedimento penale preso in carico dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.

Alla luce degli elementi raccolti, il Comando concludeva ritenendo pienamente legittimo il verbale di contestazione e chiedeva il rigetto degli scritti difensivi;

ESAMINATA

la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO che

- l'infrazione è stata regolarmente contestata alla parte ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo quanto indicato nel verbale di accertamento e negli atti presupposti, da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
- nel caso di specie non sussiste un rapporto di specialità tra le violazioni penali e amministrative contestate, tale da integrare l'ipotesi prevista dall'art. 9 della legge n. 689/1981, in quanto le rispettive fattispecie presentano presupposti costitutivi autonomi e non sovrapponibili e sono poste a tutela di interessi giuridici distinti. Ne consegue che la configurabilità dei reati contestati non determina l'assorbimento dell'illecito amministrativo né preclude all'Autorità amministrativa la definizione del procedimento di propria competenza. Sul punto è consolidato l'orientamento della Corte di cassazione, secondo cui il rapporto di specialità deve essere escluso quando le norme penali e amministrative disciplinano fattispecie caratterizzate da elementi costitutivi differenti e tutelano beni giuridici diversi, imponendosi una verifica comparativa delle rispettive disposizioni (Cass., Sez. III pen., n. 32542/2006; Cass., Sez. II civ., n. 28379/2011; Cass., Sez. II civ., ord. n. 10744/2019). Deve pertanto procedersi all'esame della legittimità della contestazione amministrativa e ad adottare il conseguenziale provvedimento;
- alla luce delle risultanze istruttorie acquisite e delle controdeduzioni rese dall'organo accertatore, le argomentazioni difensive non appaiono idonee a superare gli elementi di fatto posti a fondamento della contestazione, i quali devono ritenersi attendibili, coerenti e adeguatamente documentati, oltre che assistiti dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali redatti da pubblici ufficiali ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.;
- in particolare, la circostanza che il trasgressore sia stato colto in flagranza mentre eseguiva un trattamento di manicure nei confronti di una cliente costituisce un elemento di particolare rilevanza probatoria, che trova ulteriore riscontro nel complesso degli accertamenti eseguiti dagli operanti. È stato infatti verificato che i locali erano stabilmente organizzati e attrezzati per l'esercizio dell'attività di estetista, con postazioni professionali, apparecchiature, prodotti e materiali specificamente destinati ai trattamenti estetici, come l'ampio assortimento di smalti già utilizzati; che, attraverso i profili social riconducibili all'attività commerciale, veniva pubblicizzata l'offerta di una pluralità di prestazioni estetiche, corredate dall'indicazione dei relativi prezzi e dalla documentazione fotografica dei lavori eseguiti; nonché che l'interessata era priva della prescritta qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 1/1990, non surrogabile dagli attestati di partecipazione a corsi di aggiornamento esibiti. Tali elementi, unitariamente considerati, dimostrano che l'attività accertata non costituiva un episodio meramente

occasionale, bensì l'esercizio di un'attività svolta in forma organizzata e professionale, con conseguente infondatezza delle deduzioni difensive;

- risulta, inoltre, documentalmente accertato che il trasgressore non era iscritto nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle imprese artigiane, come attestato dagli accertamenti effettuati presso la competente Camera di Commercio; tale circostanza integra gli estremi della violazione contestata, non essendo la relativa iscrizione surrogabile dalla sola iscrizione quale impresa esercente attività di commercio al dettaglio, trattandosi di attività soggette a distinti requisiti soggettivi ed amministrativi;
- ne consegue che gli scritti difensivi non possono trovare accoglimento, in quanto privi di elementi idonei a inficiare la legittimità dell'accertamento e la sussistenza della violazione contestata;

RILEVATO che

- al tempo dell'accertamento condotto dagli Agenti il trasgressore svolgeva l'attività contestata in assenza della iscrizione nel registro delle imprese – sezione speciale, in violazione della normativa di settore;
- il trasgressore non ha effettuato il pagamento della suddetta sanzione amministrativa in misura ridotta nel termine di 60 giorni dalla notifica della violazione;
- il trasgressore non ha chiesto audizione personale ma ha presentato, per il tramite il suo avvocato, scritti difensivi ex art. 18 legge 689/1981, formulando istanza di archiviazione del procedimento;
- il trasgressore non ha provveduto a regolarizzare, ai sensi della legge 443/1985 e della L.R. 11/2015, lo svolgimento dell'attività contestata con PV n. K/50.140 del 15/05/2026, come si evince dalla visura camerale estratta dal Registro delle imprese effettuata sia al momento dell'accertamento sia in data 27/07/2026, ove risulta iscritta solo per l'attività di vendita al dettaglio di articoli di profumeria e prodotti per la toletta e l'igiene personale;
- alla data odierna permangono i presupposti per l'applicazione della sanzione accessoria che, in assenza di annotazione nella Sezione speciale del Registro delle imprese, conducono all'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio, come disposto dall'art. 16, comma 7-ter, della L.R. 11/2015;
- persistono i presupposti della contravvenzione accertata, e dall'esame degli scritti difensivi non risulta che siano venute meno le condizioni di fatto e di diritto che hanno legittimato l'adozione del provvedimento amministrativo;
- le deduzioni difensive non risultano, idonee a giustificare l'archiviazione del procedimento amministrativo e pertanto, la richiesta espletata dal trasgressore non può essere accolta;

DATO ATTO che

- la D.G.R. n. 1130/E del 09/03/1993, in attuazione dell'art. 8 della L.R. 13/1983, stabilisce i criteri per la gradualità delle sanzioni, specificando che, nel caso in cui l'infrazione sia stata contestata per la prima volta senza che il trasgressore abbia dimostrato di aver provveduto a sanare l'adempimento, la sanzione è determinata in lit. 2.000.000, equivalenti a € 1.032,91;

RITENUTO che

- sussistano pertanto, alla luce di quanto sopra, i presupposti per procedere all'emissione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981 e dell'art. 8 della L.R. 13/1983;
- sussistano, altresì, in ragione di quanto sopra, i presupposti per procedere alla sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con la chiusura dell'esercizio, prevista dall'art. 16, comma 7-ter della L.R. 11/2015;
- ai fini della graduazione delle sanzioni applicabili, occorra fare riferimento ai criteri contenuti nella D.G.R. n. 1130/E del 09/03/93, determinando la sanzione nel pagamento della somma di € 1.032,91;

VISTO

- la legge n. 689/1981;
- la L.R. n. 13/1983;
- la legge n. 443/1985;
- la legge n. 241/1990;
- la L.R. n. 11/2015;
- la L.R. n. 22/2016;

RICHIAMATO

- la L.R. n. 6 del 15/05/2024 avente a oggetto: "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale", che ha approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali;
- la D.G.R. n. 408/2024, che ha definito le attività e l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali, facendo confluire le competenze della UOD 50.02.02 "Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori" nella UOS 208.02.02 "Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie" nell'ambito "Settore Attrazione Investimenti e Regolazione dei Mercati" della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive;
- il D.P.G.R.C. n. 220/2025 che in attuazione della D.G.R. n. 589/2025 ha conferito l'incarico dirigenziale della UOS 208.02.02 "Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie" al dott. Riccardo Roccasalva. Alla predetta UOS sono stati attribuiti i procedimenti sanzionatori in materia di artigianato di cui alla legge 443/1985 e alla legge 122/1992.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOS 208.02.02 della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive e dalle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente U.O.S. 208.02.02 "Attività artigianali, commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo- Tutela dei consumatori", mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, in uno alla formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 dal responsabile del procedimento e dal Dirigente medesimo.

DISPONE

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte nel presente dispositivo:

- di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa a carico della sig.ra ***OMISSIS***, nata in *****OMISSIS***** il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** alla via *****OMISSIS***** n. *OMISSIS*, C.F. *****OMISSIS***** di pagare la somma di € 1.032,91, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, oltre la somma di € 10,65 per spese di notifica ai sensi della legge 890/1982, per un totale di € 1.043,56;
- di procedere, altresì, all'irrogazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con chiusura dell'esercizio, di cui all'art. 16, comma 7-ter, della L.R. n. 11/2015, in quanto non è venuta meno la permanenza della situazione antigiusdittica di irregolarità richiesta quale presupposto applicativo della misura.
- di procedere alla materiale verifica della chiusura dell'attività mediante accertamento dei verbalizzanti, che avranno cura di predisporre apposito verbale, dandone tempestiva comunicazione allo scrivente Ufficio.

Pertanto

ORDINA

- alla sig.ra ***OMISSIS***, come sopra generalizzata, di pagare la somma di € 1.032,91 quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, oltre la somma di € 10,65 per spese di notifica ai sensi della legge 890/1982, per un totale di € 1.043,56;
- la sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con la chiusura dell'esercizio, così come prevista dall'art. 16, comma 7 ter, della L.R. n. 11/2015;
- agli accertatori verbalizzanti di verificare la materiale chiusura dell'attività, predisponendo apposito verbale e dandone pronta comunicazione allo scrivente Ufficio.

INGIUNGE

al trasgressore, come sopra generalizzato, di versare la somma di € 1.043,56 (millequarantatre/cinquantasei) secondo le modalità indicate nell'avviso di pagamento MyPay precompilato, allegato al presente decreto.

Ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981 si potrà disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili, fermo restando che in ogni momento il pagamento potrà essere estinto mediante un unico versamento.

Decorso inutilmente il termine, anche per una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

L'istanza di rateizzo dovrà essere presentata a mezzo pec all'indirizzo: ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it.

Qualora il trasgressore avesse proceduto ad obblare la sanzione nei 60 giorni dalla notifica del PV e per problemi tecnici l'attestazione di pagamento non fosse pervenuta presso questi uffici, si invita a volerla esibire nel più breve tempo possibile. La UOS 208.02.02 prenderà atto della avvenuta oblazione e procederà ad annullare il presente provvedimento.

AVVERTE

che il presente atto costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 18 legge 689/1981, e che avverso il presente atto è ammessa opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 della legge 689/1981 e 6 e sgg. del D.Lgs. 150/2011, entro trenta giorni (sessanta in caso di residenza all'estero) dalla notificazione della presente ordinanza innanzi al Giudice Ordinario competente, da individuarsi nel Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. L'efficacia esecutiva può essere sospesa nei casi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 150/2011.

Il presente provvedimento costituisce atto idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2943 e seguenti del Codice civile, nell'ambito della disciplina generale della prescrizione di cui all'art. 2934 c.c.

Decorso inutilmente il termine per il pagamento, si procederà alla riscossione del relativo importo mediante esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 689/1981 e dell'art. 12 della L.R. 13/1983. L'eventuale opposizione non sospende l'efficacia del provvedimento di esecuzione forzata.

DISPOSIZIONI PER LA NOTIFICA

Si dispone che il presente atto venga notificato al sig. ***OMISSIS***, nata in ****OMISSIS**** (Na) il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** alla via *****OMISSIS***** n. *OMISSIS*, C.F. *****OMISSIS****, mediante una delle seguenti modalità in via alternativa:

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dalla visura camerale: *****OMISSIS*****;
- a mezzo Pec c/o lo studio dell'avv. *****OMISSIS***** C.F. *****OMISSIS**** con studio in *OMISSIS* al viale *OMISSIS* n. *OMISSIS*, avendo ivi eletto domicilio per gli scritti difensivi: *****OMISSIS*****@pec.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 è la dott.ssa Anna Coppola, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 081/7966935 Pec: ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it.

La suddetta dott.ssa Anna Coppola in qualità di Responsabile del Procedimento dichiara: che ha proceduto all'istruttoria relativa al provvedimento in oggetto; che la relativa procedura è stata correttamente eseguita; che le dichiarazioni in merito agli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, secondo le modalità disposte dalla Circolare 1/2023 - PG/2023/309052 del 16.6.2023 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della Giunta regionale della Campania, sono state rese con nota prot. 0537795/2026 del 15/06/2026 e attesta la regolarità dell'istruttoria compiuta della stessa alle leggi e regolamenti.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Segreteria di Giunta;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale.
- Al Comando di Polizia Municipale - Unità Operativa Ambiente ed Ecologia - Città di ****OMISSIS****, a mezzo pec all'indirizzo: *****OMISSIS*****

Il Funzionario amministrativo

dott.ssa Anna Coppola

(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

Riccardo ROCCASALVA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa